

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1599-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE BAUSI)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per
l'esecuzione di opere pubbliche

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1981 (V. Stampato n. 2417)

d'iniziativa dei deputati **SULLO, BOTTA, REINA, ERMELLI CUPELLI, FORNASARI, PADULA, SANTI, ROBALDO, BALZARDI, BALESTRACCI, BIANCO Ilario, BAMBI, ARNAUD, MATARRESE, MORO, FONTANA Giovanni, ASTONE e ROCELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 ottobre 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — Il tema delle procedure per la concessione degli appalti per i lavori pubblici ha subito, col decorrere degli anni, frequenti e non sempre univoche modificazioni.

D'altra parte la materia rappresenta, per sua natura, un aspetto di interazione sociale tra i più dinamici, collegato com'è, per un verso, alle attività imprenditoriali, alla loro organizzazione, ai loro modi e tempi per l'esecuzione delle opere, elementi che già di per sé, sotto vari aspetti, sono l'espressione del mutarsi dei tempi; e per altro verso alla Pubblica amministrazione ed alla sua struttura, fino ad investire la concezione dello stesso modo d'essere dei rapporti tra la Pubblica amministrazione e le imprese chiamate ad eseguire quelle opere attraverso le quali si estrinseca una delle fondamentali espressioni della mano pubblica.

Tra le varie leggi che si sono succedute negli anni, forse la più organica può considerarsi la legge n. 584 dell'8 agosto 1977; ma anch'essa, che pur si presenta con caratteri di notevole attualità nel necessario suo intendimento di coordinare la legislazione nazionale alle direttive CEE, non è rimasta immune dal travaglio delle modifiche che sono seguite in pochi anni.

Pur con tali interventi legislativi, il retaggio di una antica diffidenza della Pubblica amministrazione (che può talvolta trovare anche giustificazione) che cerca di difendersi con una serie sempre più complessa di controlli e di verifiche (che è quasi sempre un sistema di difesa illusorio, se non controproducente), ha reso sempre più pesante l'esecuzione dei lavori pubblici, con tempi sempre più lunghi, da quello dell'affidamento per giungere fino al collaudo ed al pagamento.

Se tale situazione è da ritenere in ogni momento negativa, tanto più negativa lo diviene, sia per l'Amministrazione che per le imprese, in tempi come quelli attuali, nei quali l'aspetto finanziario soffre contemporanea-

mente le restrizioni creditizie ed una inflazione che non dà segno di attenuarsi.

Accade, infatti, che, pur essendo il settore dei lavori pubblici finanziato con stanziamenti iscritti in bilancio, senza pertanto una apparente necessità di ricorso al credito, tuttavia, non solo nella fase iniziale, ma anche nel corso di esecuzione delle opere, la necessità del credito diventa inevitabile per gli operatori.

D'altra parte la indefinitezza dei tempi di pagamento, la frequente insorgenza dei motivi di sospensione, i ricorsi ad un contenzioso che, anche per incertezze procedurali, rischia di diventare più espediente defatigatorio che strumento di giustizia, rendono spesso problematico, se non impossibile, il ricorso al credito e, in ogni caso, il costo del danaro viene ad incidere in un modo devastante non solo sull'economia dell'impresa, ma su quella dell'opera e quindi della stessa Amministrazione committente.

Di fronte a tali situazioni può accadere che le imprese cerchino di far gravare sull'offerta i rischi dell'incertezza sul « se » e sul « quando » saranno pagate (con danno evidente, quindi, per l'Amministrazione); così come può accadere (e purtroppo accade) che opere di indubbia utilità rimangano incomplete, con il deterioramento, o addirittura con la perdita, di ciò che è stato fatto, ma che, incompiuto, è inutilizzabile, con altrettanto danno per tutti.

Il disegno di legge che è all'esame del Senato si propone uno snellimento delle procedure e l'aggiornamento di alcune norme in materia, che valgano, se non ad eliminare (per il che sembra necessario un provvedimento ben più organico e di complessivo respiro) almeno ad attenuare alcuni degli inconvenienti che fino ad oggi si sono rilevati.

Richieste in tal senso sono state avanzate in modo fermo sia dalle amministrazioni che dagli organismi rappresentativi delle imprese nel corso di scrupolosi accertamenti che, in sede di prima lettura, ha compiuto l'altro

ramo del Parlamento; possiamo dire che, anche se con qualche limitazione forse inevitabile e con qualche incertezza, il disegno di legge che viene proposto risponde a tali esigenze.

Nel corso dell'esame da parte della Commissione si è cercato, per ogni articolo, di dar risposta alle perplessità di merito, ma più che altro formali, che lo stesso relatore e gli altri componenti della Commissione hanno evidenziato nei loro interventi.

La conclusione — che, come diremo più esplicitamente nella parte finale, ha tenuto conto del complesso quadro che oggi coinvolge in genere il settore dell'imprenditoria edilizia e specificatamente quello delle opere pubbliche — è stata unanimemente positiva. Come tale viene proposta al Senato, cui si sottopongono anche le considerazioni che in dettaglio sono state effettuate sull'articolato.

Articolo 1. — L'articolo 1 fissa il principio secondo il quale il calcolo dell'importo della revisione prezzi è ancorato ad un programma di lavori preventivamente stabilito. Con tale principio si apporta una sostanziale modifica all'attuale sistema del calcolo della revisione prezzi riferito all'andamento dei lavori, risultante dalla contabilità.

L'obbiettivo che si intende raggiungere con la disposizione in esame è quello di conferire maggior certezza ai rapporti tra Amministrazione committente ed impresa esecutrice.

A tale scopo, la norma fissa le seguenti regole:

il nuovo sistema si applica soltanto agli appalti di valore superiore a 2 miliardi: infatti si conviene nel ritenere non congruo un sistema che imponga, per appalti di piccole entità, la stesura di un programma di lavori che è facoltativo per gli importi da 500 a 2.000 milioni;

il programma viene predisposto dall'Amministrazione committente ed è vincolante per l'impresa.

L'andamento previsto nel programma non è tuttavia immutabile. Se, infatti, eventi e circostanze non imputabili all'appaltatore alterano le originarie previsioni, il programma

deve essere rivisto ed adattato a tale diversa situazione.

Il programma rimane, pertanto, quello precedentemente stabilito solo nel caso in cui i ritardi siano imputabili all'appaltatore;

il calcolo di esecuzione in fase di progettazione e di redazione del programma deve effettuarsi, tenendo conto delle normali sospensioni provocate da eventi meteorologici sfavorevoli. La disposizione chiarisce, in modo esplicito, che la determinazione a priori dei tempi di sospensione deve essere fatta « nella misura delle normali previsioni », tenendo, pertanto, conto degli andamenti stagionali medi della zona di esecuzione. Una volta stabilito il tempo massimo di sospensione, calcolato sulla base dei fattori indicati, la disposizione stabilisce inoltre che non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste determinate dai suddetti eventi per i periodi previsti.

In merito alla norma, che si propone di realizzare una certezza di rapporto predeterminata e non mutabile secondo un andamento dei lavori che potrebbe risentire di alterazioni non genuine volte a consentire maggiori compensi revisionali, sono stati posti alcuni interrogativi ai quali peraltro ci sembrano non dubbie le risposte.

Per quanto riguarda, infatti, il significato da dare all'espressione « lavori pubblici », cui genericamente si riferisce il disegno di legge, è da richiamare l'articolo 1 della legge n. 584 del 1977 nel quale i soggetti sono definiti ne « lo Stato, le aziende autonome, gli Enti locali e gli Enti pubblici ». Talchè le nuove norme sono applicabili in tali ipotesi e solo in quelle. Così come sembra evidente che, sia per gli appalti di importo inferiore a 500 milioni, sia per quelli tra 500 o 2.000 milioni, ove l'Amministrazione si avvalga delle facoltà di non predisporre il programma, continuano ad applicarsi le regole attualmente in vigore.

Articolo 2. — La disposizione di cui all'articolo 2, proprio agli effetti di stabilire più corretti rapporti tra amministrazioni e appaltatori, favorisce sostanzialmente una maggiore liquidità delle imprese, con il pa-

gamento di oneri che esse sostengono nel corso dei lavori.

A tale fine si prevede la corresponsione all'impresa del residuo 15 per cento degli acconti revisionali, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, che, allo stato attuale, costituisce una trattenuta dell'amministrazione committente su ogni stato di avanzamento dei lavori. La norma prevede inoltre che devono essere corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione di prezzi relativi a lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della legge, compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1974.

Tale pagamento è sottoposto alle seguenti condizioni:

che l'impresa ne faccia richiesta;

che vi sia da parte dell'impresa la prestazione, per un importo equivalente al pagamento operato in forza della nuova norma, di una fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa, la quale svolge normali funzioni di garanzia per l'Amministrazione committente.

Con il pagamento dell'insieme delle trattate indicate, che viene a favorire, con adeguate garanzie per l'Amministrazione, la liquidità delle imprese, sono auspicabili effetti positivi sulle offerte di gara.

Articolo 3. — Con la disposizione dell'articolo 3 si rende obbligatorio, per l'Amministrazione committente nel termine perentorio di sei mesi, decorrenti dalla data dell'offerta, la corresponsione dell'anticipazione, al fine di fornire, in tempi utili, alle imprese le risorse finanziarie necessarie per affrontare le spese corrispondenti con la fase iniziale dei lavori.

L'istituzione dell'obbligo di corrispondere l'anticipazione all'impresa vuole modificare, in modo sostanziale, il sistema attuale, per il quale la richiesta alla Pubblica amministrazione delle somme di anticipazione rientra tra le facoltà dell'impresa.

La conseguente corresponsione da parte della Pubblica amministrazione avviene di solito in ritardo rispetto ai tempi in cui sorge per le imprese la necessità di poter dispor-

re dell'anticipazione, talchè queste ultime normalmente non chiedono l'anticipazione, preferendo mantenere la revisionabilità di tutto l'importo dei lavori, con conseguenti maggiori oneri per l'Amministrazione.

Nella nuova disposizione, la corresponsione dell'anticipazione è obbligatoria (tale essendo l'inequivocabile significato dell'espressione « indipendentemente dalla sua richiesta »); l'obbligo di accettarla da parte dell'impresa, trova però un limite ed un correttivo nel termine perentorio di sei mesi dalla data dell'offerta. Alla scadenza del termine indicato, non prorogabile, nasce infatti a favore dell'impresa il diritto di rinunciare all'erogazione delle somme, se essa ritiene ormai non più economicamente conveniente poter usufruire dell'anticipazione.

L'ultimo comma ha carattere interpretativo e innovativo:

è interpretativo nei confronti dell'articolo 14, secondo comma, della legge n. 1 del 1978, laddove precisa che l'importo contrattuale insuscettibile di revisione, nel caso di corresponsione dell'anticipazione, è quello corrispondente al primo 20 per cento dell'ammontare totale del lavoro eseguito e non quello corrispondente al 20 per cento su ogni stato di avanzamento dei lavori;

è innovativo nella parte in cui la disposizione fissa il principio che l'ammontare insuscettibile di revisione prezzi non può, in nessun caso, superare il 20 per cento dell'ammontare di aggiudicazione o di affidamento.

Articolo 4. — La disposizione di cui all'articolo 4 fissa nuovi criteri e tempi per la corresponsione degli interessi dovuti alle imprese esecutrici per ritardato pagamento delle rate di acconto sugli stati di avanzamento e delle rate di saldo.

Si rileva:

a) l'introduzione di un sistema automatico di corresponsione degli interessi per ritardato pagamento; scompare, infatti, l'onere a carico dell'appaltatore, per la esigibilità degli stessi, di apposizione della riserva nel documento contabile, alle condizioni e modalità stabilite, e contestualmente na-

sce l'obbligo a carico dell'Amministrazione committente di corrispondere, con il pagamento del successivo stato di avanzamento, l'ammontare relativo agli interessi dovuti per ritardato pagamento;

b) la previsione dell'inderogabilità del sistema che è sancita dalla nullità dei patti in contrario o in deroga al principio dell'automaticità della corresponsione degli interessi, con i quali si intenda, in qualunque modo, prescindere dall'applicazione della disposizione in esame;

c) nell'articolo 4 viene inoltre abbreviato di trenta giorni il termine stabilito agli articoli 35, commi primo e secondo, e 26, comma terzo, del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 5. — L'articolo 5 si riferisce alla fase di collaudo e stabilisce che le operazioni a questa collegate (intendendosi queste globalmente sia in senso tecnico che amministrativo) devono essere ultimate entro sei mesi (termine che per capitolato può protrarsi fino ad un anno in caso di lavori complessi e di particolare natura). Se alla scadenza del termine suindicato l'Amministrazione non ha provveduto al collaudo, l'appaltatore ha diritto alla restituzione di tutte le somme e fidejussioni prestate a titolo di garanzia.

Con la disposizione in esame si persegue il fine di modificare quella situazione di ingiustificati e macroscopici ritardi nelle operazioni di collaudo nella quale spesso versa l'Amministrazione committente, col fine proprio di consentire, in termini favorevoli, una volta ultimati i lavori, il perfezionamento del rapporto contrattuale prevedendo, appunto, la restituzione delle somme e delle fidejussioni trattenute a titolo di garanzia.

Articolo 6. — La norma prevede che anche la cauzione provvisoria, necessaria per la presentazione delle offerte alla gara di appalto, può essere prestata mediante fidejussione o polizza assicurativa.

Considerato il minor costo di tali forme di garanzia, anche con questa disposizione si persegue lo scopo di diminuire la dipendenza delle imprese dal settore creditizio.

Articolo 7. — Con la disposizione di cui all'articolo 7 si rivalutano, in relazione all'inflazione, le classifiche di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori.

L'adeguamento è previsto in modo automatico.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge, per le domande in corso di istruttoria, il rilascio avverrà per la classifica richiesta, con modifica d'ufficio dell'importo che sarà adeguato a quello previsto dalle nuove norme.

L'ultimo comma afferma il principio secondo il quale, per l'ammissione agli appalti relativi ad opere complesse, l'Amministrazione deve richiedere che i concorrenti siano iscritti nella sola categoria di specializzazione che, per la sua prevalenza tecnica e qualitativa, caratterizzi l'opera nel suo complesso.

Nel bando può essere contenuta, se ed in quanto esistano le condizioni per farlo, la previsione di una categoria prevalente alternativa e sostitutiva alla prima indicata.

Articolo 8. — Prevede un sistema semplificato per adeguare i prezzi a base d'asta in relazione agli aumenti intervenuti dal momento di progettazione dell'opera.

Allo stato attuale può accadere infatti che gli importi a base d'asta risultino inferiori ai costi, con il conseguente fenomeno delle gare deserte, che le gare in aumento non hanno ancora eliminato. Per evitare ciò, l'amministrazione appaltante dovrebbe farsi carico di ripercorrere tutto il complesso iter per la riformulazione del prezzo aggiornato, con il rischio che, una volta terminato il procedimento di adeguamento, si riscontri ugualmente, dati i tempi necessari per la nuova verifica, la non corrispondenza dei prezzi alle esigenze reali.

Per evitare tale fenomeno, la norma consente di aggiornare il prezzo a base d'asta senza la necessità dell'acquisizione di tutti i pareri e dei controlli oggi previsti, mentre l'Amministrazione può iniziare le procedure di integrazione dei finanziamenti come già previsto per le gare in aumento.

Articolo 9. — Prevede una più ampia applicazione del sistema delle offerte in aumento.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 10. — La disposizione, al primo comma, consente l'adozione del criterio disciplinato dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (sistema di aggiudicazione all'offerta che eguaglia o più si avvicina alla media calcolata sul 50 per cento delle offerte al maggior ribasso) anche ai lavori ricadenti nella legge 8 agosto 1977, n. 584, e ciò al fine di evitare il fenomeno delle offerte anomale perchè troppo basse.

Tale criterio sembra non contrastare con il divieto comunitario di adottare le schede segrete, in quanto il sistema di medie dell'articolo 4 è fondato sulle offerte delle imprese e non su limiti precostituiti dall'Amministrazione.

Con il secondo comma si estende il criterio di cui all'articolo 24, lettera *b*), della legge n. 584 a lavori di valore fra 500 e 1.000 milioni.

Al terzo comma si prevede la sospensione fino al 31 dicembre 1981 di alcune regole procedurali della legge n. 584 del 1977, concernenti sia la pubblicità che la individuazione dei progetti.

Sempre allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione, viene stabilito che, per gli appalti di valore inferiore a 10 miliardi, le imprese devono, per l'ammissione alla gara, presentare soltanto il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti nel bando di gara, senza ulteriore dimostrazione dei requisiti previsti agli articoli 17 e 18 della legge n. 584 del 1977.

In precedenza il limite era 1 miliardo.

Articolo 11. — La norma riafferma il principio che i lavori aggiuntivi sono subordinati al parere favorevole del competente organo deliberante oppure consultivo dell'Amministrazione committente.

Articolo 12. — La norma ammette la possibilità che i capitolati speciali di appalto prevedano la corresponsione all'impresa di premi di incentivazione per l'accelerazione della esecuzione dei lavori.

La norma è motivata dal fatto che la previsione nel capitolato speciale di premi per una più veloce esecuzione delle opere appal-

tate potrebbe spingere le imprese a concentrare le proprie risorse produttive in quell'opera, evitando, di conseguenza, inutili dispendi ed eccessive dispersioni.

Articolo 13. — Aggiunge una ulteriore ipotesi a quelle di cui all'articolo 5 della legge n. 584 del 1977, nel quale si prevedono i casi di esclusione della osservanza delle norme di cui alla citata legge.

Tale ipotesi aggiuntiva indica la possibilità di ricorso alla trattativa privata, nel caso di lavori dichiarati urgenti, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, completando così la previsione di cui alla lettera *d*) del citato articolo 5 della legge n. 584 del 1977.

Articolo 14. — Si modificano le norme vigenti sull'analisi dei prezzi unitari, estendendole a tutti i lavori pubblici ed elevando, tra l'altro, l'importo della percentuale variabile dall'attuale 8-12 per cento al 13-15 per cento.

Articolo 15. — Prevede modalità semplificate per la presentazione di documentazione e deposito della cauzione provvisoria in caso di tornate di gare.

Articolo 16. — Con tale norma si consente all'Amministrazione l'esclusione della competenza arbitrale, esclusione da stabilire in via preventiva e con apposita clausola.

Articolo 17. — La norma regola la materia dei ricorsi per la revisione dei prezzi, che pare positiva nella sostanza, e rimette all'impresa l'opzione tra l'apertura di un immediato contenzioso e la più lunga attesa del provvedimento amministrativo, senza peraltro decadenza dai propri diritti.

Articoli 18 e 19. — Le disposizioni degli articoli 18 e 19 sono relative agli interventi ANAS.

Con l'articolo 18 viene stabilito che il parere del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, deve essere richiesto sui progetti di

massima ed esecutivi di lavori e forniture di importi superiori a 5 miliardi, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero superiori a 3 miliardi quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia, elevandosi in tal modo notevolmente i precedenti importi ripetutamente incrementati e da ultimo dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, che erano rispettivamente di 3.000 milioni e di 1.500 milioni.

Analogamente il parere del Comitato tecnico amministrativo, di cui all'articolo 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, deve essere richiesto sui progetti di lavoro o forniture di importo complessivo fra 1 e 5 miliardi, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero fra 1 e 3 miliardi quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia. I precedenti importi, anche accresciuti recentemente dalla stessa citata legge 3 gennaio 1978, n. 1, erano nella misura fra 1.500 e 3 milioni e fra 500 e 1.500 milioni.

Quanto poi al terzo ed al quarto comma dell'articolo in argomento, è noto che già la legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha confermato definitivamente la competenza dei dirigenti dei Compartimenti dell'ANAS in ordine all'approvazione, previo parere di un Comitato tecnico amministrativo compartimentale, dei progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.

L'approvazione dei progetti, poi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

Con i due commi in esame il limite di importo di lire 500 milioni viene elevato a lire 1 miliardo.

Il quinto comma introduce una norma che conferisce il carattere della definitività all'esclusione della necessità del parere del Consiglio di Stato per le vertenze sorte tra l'Amministrazione ed imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali.

Detta esclusione, introdotta in via temporanea e con intenti di semplificazione procedimentale dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, con la già ricordata legge 13 maggio 1965, n. 431, è stata ripetutamente prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 1982 (art. 2 della legge 2 dicembre 1973, n. 845).

Il preciso riferimento all'intervenuta sospensione della necessità dell'atto consultivo del Consiglio di Stato, anche in ordine alle vertenze che sono parte integrante del contratto di appalto, ha funzione di interpretazione autentica intesa a garantire la certezza del diritto in relazione al momento procedimentale delle vertenze stesse, attese alcune difficoltà interpretative che si sono verificate in sede di concreta applicazione della norma sospensiva del disposto dell'articolo 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

L'ultimo comma estende l'applicazione di norme semplificanti anche gli acquisti da parte dell'ANAS.

L'articolo 19 intende introdurre una ulteriore accelerazione nella determinazione delle indennità di esproprio e nel pagamento delle medesime.

La norma stabilisce, infatti, che per le procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'ANAS stessa, per la determinazione concordata, è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento od aggiunto, che l'approvazione delle indennità compete al dirigente di compartimento (o ufficio speciale equiparato) e che quest'ultimo potrà disporre il pagamento diretto delle indennità, previa apertura di credito a proprio favore.

Tale norma integra le disposizioni dell'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, che ha già introdotto alcune semplificazioni per la corresponsione di acconti sulle indennità di esproprio, al fine di allontanare il rischio di un possibile contenzioso sulle espropriazioni di non rilevante entità.

Articoli 20 e 21. — Si tratta di norme eterogenee — norme per zone sismiche e sulle indagini geologiche — che, se pur lasciano perplessi per la loro collocazione, sono tuttavia, specie quella relativa alle zone si-

smiche, di rilevante utilità per l'accelerazione delle procedure.

La relazione si è forse troppo diffusa nell'analisi dell'articolato. D'altra parte, essendo mancata nell'altro ramo del Parlamento, per motivi procedurali (la legge è stata approvata dalla Commissione in sede deliberante) una relazione scritta conclusiva, si è ravvisata l'opportunità, anche per eventuali effetti interpretativi, di scendere analiticamente all'esame di ogni articolo.

Per quanto concerne il giudizio complessivo, il relatore ritiene che molte delle finalità che l'originario disegno di legge intendeva perseguire si possano considerare raggiunte.

Tanto più se si tiene conto, come si è indicato nella prima parte, della situazione stagnante dell'attività nel settore delle opere pubbliche, con riflessi gravi sotto il profilo economico ed occupazionale; ed anche sotto il profilo sociale per i disagi che comporta la mancanza o il ritardo nell'esecuzione di un'opera pubblica.

Il problema annovera, fra le difficoltà, il groviglio delle numerose leggi che regolano la materia, e non c'è dubbio che l'intero settore esige un organico e risoluto riordino, il quale porti a quello che dovrà potersi, a pieno titolo, definire un nuovo e più moderno sistema per una rapida esecuzione dei lavori pubblici. Ciò contribuirà anche a vincere quella contraddizione che sembra distinguere il nostro tempo tra una ricchezza tecnologica senza precedenti ed una realtà deci-

sionalmente debolissima e rinviante. Talchè sembra una favola, leggere, oggi, che più di quattro secoli or sono, quella dolce strada aerea che è in Firenze il corridoio vasariano, che unisce Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, attraversando l'Arno a dorso del Ponte Vecchio, fu appaltata il 12 marzo 1565 e che tutto fu terminato entro novembre dello stesso anno; « in cinque mesi — registrava il Vasari — cosa che non si credeva si conducesse in cinque anni; costò scudi undicimila ».

La Commissione, quindi, pur con i limiti che indubbiamente esistono nell'articolato in esame, ha tuttavia ravvisato che un giudizio in merito non possa andare disgiunto dalla realtà che travaglia il settore dei lavori pubblici, particolarmente nel loro momento contrattuale. Così come ha ravvisato che le norme sul disegno di legge costituiscono, per molti aspetti un miglioramento della realtà attuale e che possono rappresentare — come presupposto di maggior snellezza nella esecuzione delle opere — almeno l'inizio di quella diversa concezione che deve presiedere ai rapporti tra la Pubblica amministrazione e coloro che alla stessa prestano, imprenditorialmente, la propria attività.

La Commissione, anche per tali motivi, ha dato unanime mandato al relatore di richiedere all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, con l'auspicio che segua, a breve, quella organica normativa che la stessa Pubblica amministrazione e, con essa, le imprese insistentemente richiedono.

BAUSI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

4 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore STAMMATI)

6 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

*(Revisione prezzi
sulla base del programma lavori)*

Ferme restando le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici, per i lavori di importo superiore a 2 mila milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'Amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. La redazione del programma è facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e 2.000 milioni di lire. In tal caso l'Amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà.

In caso di appalto concorso o di lavori da aggiudicare ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

I verbali di sospensione dei lavori ed i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, re-

datti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'Amministrazione entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Art. 2.

(Pagamento revisione prezzi)

Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Art. 3.

(Accredito dell'anticipazione)

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, è in facoltà dell'impresa di rinunciarvi.

L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non è ac-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cordata, è costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.

Art. 4.

(Interessi per ritardato pagamento)

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

Il termine di 90 giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a 60 giorni.

Sono nulli i patti in contrario o in deroga.

Art. 5.

(Termini e modalità dei collaudi)

La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'Amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non ol-

tre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'Amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.

Art. 6.

(Cauzione provvisoria e cauzione definitiva)

Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.

Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 7.

(Albo nazionale dei costruttori)

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) fino a lire . . . | 45.000.000 |
| 2) fino a lire . . . | 75.000.000 |
| 3) fino a lire . . . | 150.000.000 |
| 4) fino a lire . . . | 300.000.000 |
| 5) fino a lire . . . | 750.000.000 |
| 6) fino a lire . . . | 1.500.000.000 |
| 7) fino a lire . . . | 3.000.000.000 |
| 8) fino a lire . . . | 6.000.000.000 |
| 9) fino a lire . . . | 9.000.000.000 |
| 10) oltre lire . . . | 9.000.000.000 ». |

Per effetto del comma precedente, il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato ».

Le iscrizioni nell'albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dall'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale ».

I certificati di iscrizione nell'albo rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il periodo di validità stabilito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, debbono intendersi aggiornati in conformità alla classifica secondo l'importo di cui al primo comma.

Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie.

Art. 8.

(Aggiornamento dei prezzi di progetto)

Le Amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a par-

tire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma può essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Art. 9.

(Offerte in aumento)

Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento, sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'Amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

Art. 10.

(Modalità per le gare d'appalto)

All'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunta la seguente lettera:

« c) il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ».

Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, può essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire.

Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del Paese, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma.

La pubblicità delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene ef-

fettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante e mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'albo dell'Amministrazione appaltante, o, in mancanza, nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'Amministrazione. Nel procedere agli inviti l'Amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni di interesse alla gara eventualmente inoltrate dalle imprese, avuto riguardo alla pluralità degli operatori.

Per i lavori di importo non superiore a 10 miliardi è pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 11.

(Lavori aggiuntivi o variati)

L'Amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi o variati a seguito di parere favorevole del competente organo consultivo oppure deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia. Deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria.

Art. 12.

(Premi di incentivazione)

I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.

Art. 13.

(Aggiudicazione a trattativa privata)

All'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

« *h*) quando ricorrano i presupposti dell'articolo 41, n. 5, del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

Art. 14.

(Analisi prezzi unitari)

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, è sostituito dal seguente:

« Si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13 per cento al 15 per cento, a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere e, se il lavoro deve essere appaltato, si aggiungerà un 10 per cento di beneficio per l'appaltatore ».

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895, come modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e dalla presente legge si applica a tutti i lavori pubblici.

Art. 15.

(Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara)

Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa invitata a più di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo più elevato.

Se è previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa è autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto, può sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale è rimasta aggiudicataria.

La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara.

Art. 16.

(Procedimento arbitrale)

L'articolo 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è sostituito dal seguente:

« Deroga alla competenza arbitrale. — In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.

Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche ».

Art. 17.

(Ricorsi in materia di revisione prezzi)

Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Scaduto il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare, nei successivi 60 giorni, alla autorità adita di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ANAS

Art. 18.

(Pareri degli organi consultivi)

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

È elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera *g*), e 17, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dall'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il disposto dell'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.

Art. 19.

(Determinazione e approvazione della indennità di esproprio)

Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'Amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64)

Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le Regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del colaudatore.

Le Regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 21.

(Indagini geologiche)

È prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di

cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.